

## **Opposizione a decreto ingiuntivo: dimezzamento automatico dei termini di costituzione.**

Qualora sia proposta opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione del debitore opponente e del creditore opposto, sono automaticamente ridotti della metà. Pertanto, qualora l'opponente non si costituisca nel termine di 5 giorni dalla notifica dell'opposizione, quest'ultima dovrà essere dichiarata improcedibile.

Tale orientamento, espresso dalla Corte di Cassazione con sent. n°19246/2010, afferma, così, un principio ancora più stringente rispetto a quello ribadito da costante giurisprudenza della Corte e secondo il quale tale dimezzamento occorre automaticamente solo quando l'opponente avesse indicato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.

La Corte, invece, ravvisa un collegamento imprescindibile tra i termini di costituzione e i termini di comparizione e, dal combinato disposto degli artt. 645, 165, comma 1 e 163 bis comma 2 c.p.c., deduce che il solo fatto di proporre opposizione a decreto ingiuntivo determina la riduzione a metà dei termini di costituzione.

L'art. 645 c.p.c., infatti, nel disciplinare il procedimento di opposizione al decreto di ingiunzione, stabilisce che si applicano allo stesso le norme del procedimento ordinario ma con riduzione a metà dei termini di comparizione. L'art. 163 bis comma 2 c.p.c. stabilisce che nelle cause che richiedono *pronta spedizione* il presidente possa, su istanza dell'attore, con decreto, abbreviare *fino* alla metà i termini di comparizione ordinari (di 90 gg se la notificazione è fatta in Italia, 150 gg. se fatta all'estero) e, infine, l'art. 165 c.p.c. dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 163 bis comma 2, il termine di costituzione dell'attore sia fissato in 5 giorni dalla notifica della citazione.

Pertanto, poiché ex art. 645 c.p.c. nel procedimento di opposizione i termini di comparizione sono sempre ridotti a metà ed ex art. 165 c.p.c., con rinvio all'art. 163 bis, il termine di costituzione dell'attore è ridotto a 5 giorni per le cause che richiedono pronta trattazione e per le quali i termini di comparizione siano ridotti, ne consegue che nel procedimento di opposizione anche i termini di costituzione vanno intesi come automaticamente ridotti a metà.

Osserva la Corte che, sebbene esistano delle differenze nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 163 bis comma 2 e 645 c.p.c., poiché, se nel primo caso il dimezzamento dei termini dipende da accertamento del giudice su istanza dell'attore, nel secondo caso esso deriva direttamente dalla previsione del legislatore, nelle due norme è facilmente ravvisabile l'identica *ratio* di soddisfare esigenze di accelerazione del procedimento e bilanciare gli interessi contrapposti di convenuto e attore (comprimendo i termini di costituzione del primo in corrispondenza della riduzione dei termini di costituzione del secondo).

La volontà dell'attore, in questo caso, è ravvisata dalla Corte nel semplice fatto che il debitore, nel proporre opposizione, è consapevole degli effetti processuali connessi alla sua scelta e consistenti, nello specifico, nella dimidiazione dei termini di costituzione.

Come rileva la stessa Corte, la soluzione normativa non sembra soddisfare appieno tale finalità in quanto, a fronte dei 5 gg lasciati al debitore opponente, il creditore opposto potrà costituirsi fino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione, e *avrà quindi a disposizione, di norma, ben 35 giorni dalla notifica*. La riduzione del termine di costituzione del debitore, dunque, *in primis*, non incide sul termine di costituzione dell'attore che viene modulato in base all'udienza di comparizione ma, in più, di fatto, non agevola la pronta trattazione della procedura. Tuttavia, la ragione di tale discrasia viene individuata dalla Corte nell'esigenza, per il creditore, di predisporre

adeguatamente la propria difesa e quindi di visionare quanto prima i documenti e le prove addotte o richieste dal debitore per fondare l'opposizione.

Se è vero che, nel procedimento di opposizione all'ingiunzione, i ruoli di attore e convenuto sono in realtà invertiti, nel senso che il creditore, formalmente convenuto dell'opposizione, è sostanzialmente attore del procedimento di ingiunzione e quindi ha avuto ampio lasso di tempo per valutare la situazione e decidere se presentare ricorso, d'altra parte, sottolinea la Corte, il creditore opposto, nel termine per la sua costituzione, non è semplicemente chiamato a ribadire le ragioni della sua domanda, ma ha necessità di valutare le prove e le allegazioni di controparte per formulare la propria risposta.

Di contro, la costituzione del debitore opponente altro non è che una semplice attività materiale perché successiva alla elaborazione della linea difensiva già tradotta nell'atto di opposizione.

Tanto basta alla Corte per non ritenere irragionevole la diversa ampiezza dei termini di costituzione di opponente e opposto, e per ribadire che la tardiva costituzione del debitore, oltre quindi i 5 giorni dalla notifica, equivale alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione.

### **Conseguenze e soluzioni adottate**

La Sentenza delle Sezioni Unite rappresenta un notevole mutamento giurisprudenziale "innovativo" rispetto alla diffusa prassi giurisprudenziale consistente nel ritenere dimezzati i termini di costituzione solo quando l'opponente aveva stabilito un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.

L'applicazione del principio enunciato dovrebbe comportare la dichiarazione di improcedibilità per l'opponente che non si sia costituito nei 5 giorni successivi alla notifica, anche per i procedimenti instaurati prima della Sentenza 19246/2010.

Per rimediare a detta situazione, i Tribunali di Bari, Livorno e Torino hanno concesso agli opposenti-debitori la rimessione nei termini ex art 153 c.p.c., mentre il Tribunale di Varese, ravvisando nella rimessione una lesione del principio di ragionevole durata con annesso rischio di perdita delle attività processuali già svolte, ha sancito l'irretroattività della sentenza della Suprema Corte.

Con la sentenza 2388/2010 pubblicata in data 09.10.2010, il Tribunale di Varese ha, infatti, rigettato l'eccezione di improcedibilità di un'opposizione, nonostante la costituzione dell'opponente fosse avvenuta oltre i 5 gg dalla notifica, affermando che per i procedimenti civili instaurati prima del 9 settembre 2010, data di deposito della sentenza 19246/2010 delle Sezioni Unite, il principio enunciato da detta sentenza non fosse applicabile.

Secondo la Corte, la decisione innovatrice delle Sezioni Unite ha un impatto paragonabile allo *jus superveniens* ed è riconducibile all'istituto di common law dell'*overruling*.

Il rafforzamento dell'efficacia vincolante del precedente di legittimità, risultato dell'evoluzione dell'ordinamento italiano, impone, anche in conformità con quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Europea di Giustizia, che si escluda l'efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla Giustizia e che si applichi dunque anche alle decisioni delle Sezioni Unite il principio *tempus regit actum*.